



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 59 dd. 10.05.2017

OGGETTO: Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria di II° grado di Trento nell'appello proposto nei confronti della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di I° grado di Trento n. 240/2016. CIG Z6E1E90959

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore 17:35 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	assente giustificato
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 11.02.2015 sub prot. n. 1115 è stato depositato presso il Comune di San Lorenzo Dorsino un ricorso avanti la Commissione Tributaria di I° grado di Trento (R.G. 93/15) avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 65/2014 relativo all'anno d'imposta 2009;

Dato atto che l'Amministrazione comunale aveva ritenuto necessario e doveroso procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di I° grado di Trento, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, per resistere al ricorso sopra indicato, soprattutto al fine di far luce sul principio cui si era attenuto il Comune su indicazione della Provincia Autonoma di Trento in tutte le fattispecie analoghe a quella oggetto del ricorso, principio che era stato a lungo oggetto di contestazioni (si richiamano in proposito: ricorso in opposizione alla deliberazione della Giunta comunale 140/2012 dd. 28.11.2012, pervenuto in data 29.11.2012 sub prot. n. 7011, parere del Servizio Autonomie Locali della PAT dd. 11.01.2013, pervenuto in data 14.01.2013 sub prot. n. 270, parere del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 25.02.2013, pervenuto in pari data sub prot. n. 1454, deliberazione della Giunta comunale 27/2013 di non accoglimento del ricorso in opposizione citato, nota a firma di diversi censiti dd. giugno 2013, pervenuta in data 26.07.2013 sub prot. n. 4073, nota del Sindaco di risposta alla stessa dd. 20.08.2013 prot. n. 5051, parere del Difensore Civico del Comune dott. Diego Viviani dd. 29.10.2013, pervenuto in data 31.10.2013 sub prot. n. 6662, parere del Difensore Civico presso il Consiglio provinciale dott. Raffaello Sampaolesi pervenuto in data 07.02.2014 sub prot. n. 745, parere del Servizio Autonomie Locali della PAT dd. 14.08.2014, pervenuto in pari data sub prot. n. 4386);

Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 67 dd. 20.04.2015 con la quale si era disposto:

1. *di resistere, per le motivazioni in premessa esposte, nel giudizio promosso dinnanzi alla Commissione Tributaria di I° grado di Trento con ricorso depositato presso il Comune in data 11.02.2015 sub prot. n. 1115 (R.G. 93/15);*
2. *di incaricare l'avv. Flavio Maria Bonazza con studio in Trento, Piazza Mosna, n. 8 della difesa tecnica nel giudizio instaurato dinnanzi alla Commissione Tributaria di I° grado di Trento di cui al punto 1., con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere e depositare l'atto di controdeduzioni, di proporre e sottoscrivere memorie integrative, di sottoscrivere e notificare istanze di esecuzione ed ogni altra istanza esecutiva anche ai fini del recupero delle spese legali, con potere di rinunciare agli atti ed accettare rinunce, di procedere alla trascrizione di ogni atto relativo al procedimento, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, di partecipare in rappresentanza dell'ente all'udienza di trattazione del merito che verrà fissata dalla Commissione Tributaria;*
3. -4. ...omissis...

Atteso che detto contenzioso si è chiuso a favore del Comune con la sentenza della Commissione Tributaria di I° grado di Trento n. 240/2016, pronunciata il 19.11.2015 e depositata il 18.10.2016, che ha statuito che il ricorso venisse respinto;

Dato atto che il soccombente con atto dd. 11.04.2017, pervenuto in data 12.04.2017 sub prot. n. 2045, ha proposto appello nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria di I° grado di Trento n. 240/2016 suddetta;

Ritenuto anche in questo caso necessario e doveroso, da parte di questa Amministrazione comunale, procedere alla costituzione in giudizio avanti la Commissione tributaria di II° grado di Trento, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, per resistere al ricorso in appello sopra indicato,

per le stesse motivazioni di principio poste alla base della decisione di costituzione in giudizio di primo grado assunta dal Commissario straordinario con la deliberazione, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 67 dd. 20.04.2015 sopra richiamata, dando peraltro atto che da ultimo il legislatore provinciale, con la L.P. 29.12.2016, n. 20, ha consentito ai Comuni, con ciò ponendo finalmente fine ad una diatriba durata anni, la facoltà di prevedere l'esenzione IM.I.S. per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (art. 8, comma 2, lett. g bis L.P. 14/2014 come novellata), facoltà che prima non era in alcun modo prevista (come sempre sostenuto dalla PAT – si richiamano in particolare i pareri dd. 11.01.2013 e dd. 14.08.2014 nonché quanto espresso dal Dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT e dal funzionario referente nel Consiglio comunale dd. 04.04.2013 - e come poi confermato a chiare lettere dalla sentenza della Commissione tributaria di I^o grado suddetta, ora impugnata) con la conseguenza del necessario e dovuto assoggettamento ad imposta, da parte dei Comuni, di tali fattispecie, esattamente come quella oggetto del ricorso;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e ss.mm., l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento statutario, in entrambi i casi con l'assistenza tecnica di un difensore;

Visto l'art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L che attribuisce alla Giunta comunale tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e/o del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti;

Preso atto che la materia delle liti non è fra quelle attribuite dall'Ordinamento dei Comuni al Consiglio comunale, né tale competenza è stata integrata dallo Statuto comunale, per cui rientra nella competenza residuale della Giunta comunale;

Considerato dunque che spetta alla Giunta comunale il potere di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco Signor Albino Dellaiddotti, al quale spetta altresì il potere di conferire mandato speciale al difensore;

Contattato, allo scopo, l'avv. Flavio Maria Bonazza del Foro di Trento con Studio Legale in Trento (TN), in Piazza Mosna, n. 8, in quanto difensore in I^o grado, ed atteso che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ed ha trasmesso il preventivo di parcella con nota dd. 09.05.2017, pervenuta in pari data sub prot. n. n. 2610, che quantifica le spese per la difesa tecnica in € 1.250,00 oltre accessori (rimborso 15% spese generali, eventuali spese vive, C.N.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%) per complessivi € 1.823,90;

Ritenuto pertanto di incaricare, per le motivazioni sopra esposte, l'avv. Flavio Maria Bonazza a stare in giudizio presso la Commissione Tributaria di I^o grado di Trento in rappresentanza del Comune di San Lorenzo Dorsino, con potere di controdedurre, presentare memorie, illustrare e partecipare all'eventuale discussione in pubblica udienza;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L al fine di resistere in giudizio entro i termini previsti;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto espresso ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di resistere, per le motivazioni in premessa esposte, nell'appello proposto dinnanzi alla Commissione Tributaria di II° grado di Trento nei confronti della sentenza n. 240/2016 della Commissione Tributaria di I° grado di Trento con ricorso depositato presso il Comune in data 12.04.2017 sub prot. n. 2045;
2. di incaricare, allo scopo di cui al punto 1., l'avv. Flavio Maria Bonazza del Foro di Trento con Studio Legale in Trento, Piazza Mosna, n. 8 della difesa tecnica nel giudizio instaurato dinnanzi alla Commissione Tributaria di II° grado di Trento di cui al punto 1., con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere e depositare l'atto di controdeduzioni, di proporre e sottoscrivere memorie integrative, di sottoscrivere e notificare istanze di esecuzione ed ogni altra istanza esecutiva anche ai fini del recupero delle spese legali, con potere di rinunciare agli atti ed accettare rinunce, di procedere alla trascrizione di ogni atto relativo al procedimento, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, di partecipare in rappresentanza dell'ente all'udienza di trattazione del merito che verrà fissata dalla Commissione Tributaria;
3. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 1.823,90, comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo dd. 09.05.2017, pervenuto in pari data sub prot n. 2610, al codice P.F. U 1.03.02.99.02 (cap. 300) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità, da corrispondere all'avv. Flavio Maria Bonazza per l'incarico di difesa tecnica;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 - certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
-

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -